



CITTÀ DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Allegato alla deliberazione del Commissario Prefettizio con
i poteri del Consiglio Comunale n. [2](#) del [30/01/2026](#)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Finalità dell'imposta
- Art. 4 – Soggetto passivo dell'imposta e responsabile del pagamento
- Art. 5 – Misura dell'imposta
- Art. 6 – Esenzioni e riduzioni
- Art. 7 – Versamento dell'imposta
- Art. 8 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Art. 9 – Attività di controllo
- Art. 10 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 11 – Sanzioni tributarie e ravvedimento
- Art. 12 – Riscossione coattiva
- Art. 13 – Rimborsi
- Art. 14 – Funzionario Responsabile dell'imposta
- Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.09.2018, nel Comune di Bordighera.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio in strutture ricettive definite dalla legge, o equiparate, di qualsiasi ordine e grado, così come definite, in linea di principio, dalla legge regionale n. 32 del 12 novembre 2014 – Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche. Costituiscono strutture ricettive: gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le locande, gli alberghi diffusi, i villaggi turistici, i campeggi, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le aree e le mini aree di sosta, gli agriturismo, ititurismo, appartamenti ammobiliati per uso turistico, marina resort. Si intendono strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto legge 50/2017, convertito in legge 96/2017.

2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bordighera, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, al netto dei costi di gestione sostenuti dal Comune, ai sensi del "Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 14.07.2017 ed al quale il Comune di Bordighera ha aderito con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 26.09.2017, è destinato a finanziare:

a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., (intendendosi le associazioni che hanno sede in Provincia di Imperia e che hanno partecipato all'attribuzione dei consiglieri per il settore turismo, in occasione dell'ultimo rinnovo o costituzione degli organi direttivi della Cciaa Riviera di Liguria), per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la commercializzazione ed il marketing turistico della località, anche attraverso accordi tra Comuni per la promozione di un'area vasta anche a livello provinciale, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica e culturale. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT);

b) fino al 40% per l'utilizzo diretto da parte del Comune per il miglioramento del decoro della località turistica e per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica e, comunque, per interventi in materia di turismo.

2. Per definire gli accordi di cui al Patto strategico per il Turismo regionale di cui al comma 1 punto a) sarà effettuato un Tavolo di concertazione, costituito ai sensi del medesimo comma 1 lett. a), entro il mese di settembre di ogni anno, in cui saranno definite le destinazioni del gettito dell'imposta in termini percentuali tra le diverse finalità.

3. Il gettito derivante dal 60% di cui al presente articolo potrà essere impiegato per le finalità ivi definite e a seguito degli accordi previsti nell'articolo stesso e più in generale nel Patto Strategico per il Turismo sia direttamente, sia tramite accordi con altri enti locali o territoriali che definiscano un capofilato.

4. Qualora intervenissero diversi accordi formali nell'ambito del Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, gli stessi saranno automaticamente applicati in ordine alla destinazione del gettito dell'imposta.

Art. 4

Soggetto passivo dell'imposta e responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica, non residente nel Comune di Bordighera, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 1.

2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica discendenti dalle norme di legge e dal presente regolamento.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 3, comma 1, entro la misura massima stabilita dalla legge.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale vigente in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo di soggiorno.

3. Ai fini del versamento, non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

4. Il Comune può prevedere, con specifico provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, l'applicazione dell'imposta di soggiorno fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Art. 6

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- a) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuti i dodici anni di età;
- b) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel Comune;
- c) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie sito nel territorio comunale, in ragione di due persone per paziente;
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
- g) gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire per esigenze di servizio;
- h) autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.

2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia per almeno cinque anni, di apposita certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il requisito oggetto dell'esenzione, anche in formato digitale.

3. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.

4. Il Comune può prevedere, con specifico provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, la riduzione dell'imposta fino all'azzeramento per alcuni mesi dell'anno, anche differenziando per singolo mese.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno o, comunque, inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare apposita quietanza, come indicato al seguente art. 8, comma 3, lett. c).
3. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1, comma 161, D.lgs.296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Art. 8

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare ed a rendicontare al Comune di Bordighera il relativo incasso.
2. In caso di mancato versamento e/o rifiuto al versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, il gestore ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento.
3. A tal fine, i soggetti di cui ai commi precedenti, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e/o riduzioni dell'imposta, anche utilizzando a tal fine appositi spazi, in cui mettere a disposizione degli ospiti il materiale informativo;
 - b) essere accreditato al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Bordighera, **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (data acquisizione codice CITR/CITRA) e, comunque, entro l'accoglimento del primo ospite in struttura;**
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo o, comunque, inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza, tramite la seguente modalità:
 - utilizzo di ricevuta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta, fatta eccezione per le strutture ricettive la cui attività è identificata con il cod. ATECO 55.10.00 (Alberghi – Residenze turistico alberghiere), le quali potranno continuare ad usufruire di autonomo software gestionale già in loro possesso.

Inoltre, alla luce delle modifiche legislative apportate dal Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020, i soggetti di cui ai commi precedenti sono, altresì, tenuti:

- d) ad effettuare il versamento al Comune di Bordighera delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile – 16 luglio – 16 ottobre – 16 gennaio), con le seguenti modalità alternative:

- 1) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria Comunale;
- 2) mediante bonifico bancario;
- 3) mediante sistema PagoPA;
- 4) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune (F24).

In ogni caso dovrà essere indicata quale causale del versamento “Imposta di soggiorno – trimestre mese di dell’anno”.

Il termine di versamento definito dalla lettera d) rappresenta la scadenza ai fini dell’adempimento e dell’applicazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento;

e) a comunicare periodicamente al Comune di Bordighera, entro il giorno 16 dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti, specificando il relativo periodo di permanenza, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa.

La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo tramite il canale telematico per la gestione dell’imposta.

Le comunicazioni trimestrali devono essere presentate anche in assenza di pernottamenti (cd. “dichiarazione a 0”).

Le comunicazioni trimestrali devono essere presentate con riferimento ad ogni struttura gestita.

Inoltre, in aggiunta agli adempimenti di cui alle precedenti lettere:

f) a decorrere dall’anno di imposta 2020, come previsto dall’art. 180, commi 3 e 4, D.L. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione tributaria (ulteriore rispetto alle comunicazioni di cui alla precedente lettera e) dell’art. 8, comma 3, del presente regolamento), da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ovvero, nelle more dell’emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune di Bordighera. Il termine di presentazione della dichiarazione rappresenta la scadenza ai fini dell’adempimento e dell’applicazione della sanzione per omessa/infedele presentazione della dichiarazione.

4. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, a seguito delle disposizioni di cui al D.L. 34/2020, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno e, pertanto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il gestore avrà, comunque, l’obbligo di presentare al Comune il conto della gestione relativa all’anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge (mod. 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed in applicazione di quanto disposto dal regolamento comunale di contabilità. Il gestore ha, inoltre, l’obbligo di conservare per cinque anni la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta del Comune o del Giudice contabile.

Art. 9

Attività di controllo

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché sull'adempimento di tutti gli obblighi individuati nel presente regolamento.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

4. Il controllo è espletato, altresì, tramite gli strumenti forniti dal D.L. 34/2019, art. 13-*quater*, comma 2, oltre che tramite accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva e con analisi e comparazione dei dati acquisibili:

a) presso la Questura avente a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS;

b) presso la Regione avente a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R. n. 28/2006.

Art. 10

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del D.lgs. 267/2000, le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500 a seconda del loro numero, gravità, reiterazione; sono soggette, altresì, a sanzione amministrativa pecuniaria le violazioni relative a disposizioni normative nazionali e regionali come previsto dalla legislazione vigente in materia (a titolo esemplificativo L.R. 45/1982, L.R. 44/1999 e L.R. 32/2014).

2. In particolare, le violazioni regolamentari sono quelle relative agli obblighi indicati alle lettere a), b), c), e) dell'art. 8, comma 3, del presente regolamento.

3. La sanzione è irrogata, nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto del Contribuente, mediante il procedimento di cui alla legge 689/81, in particolare per le disposizioni che seguono:

a) in tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione di notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento;

b) dalla seconda reiterazione della violazione in poi, per biennio, l'importo della sanzione raddoppierà rispetto alla precedente infrazione;

c) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente regolamento compete al Comune, nei limiti minimi e massimi previsti, in forza all'articolo 7-*bis* del D.lgs. 267/2000;

d) la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nei due anni precedenti;

e) il diritto alla difesa del destinatario della sanzione è garantito da quanto previsto agli artt. 18 e 22;

f) la rateazione è disciplinata dall'art. 26.

Art. 11

Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria, indicate alle lettere d) e f) dell'art. 8, comma 3, del presente regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e ss.mm.ii.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze indicate all'art. 8, comma 3 lett. d), si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997 e ss.mm.ii.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista all'art. 8, comma 3 lett. f), si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto, **con un minimo di € 50,00**.
4. In caso di contenzioso tributario è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Imperia.
5. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/97 e ss.mm.ii., la sanzione per le violazioni commesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento può essere ridotta tramite il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
7. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792, della legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000 e ss.mm.ii.).
8. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, possono essere invitati ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
9. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente regolamento sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze tramite modulistica predisposta dal Comune. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, per importi pari o superiori ad euro dodici.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale nomina il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti di natura tributaria.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-*quater*, del D.L. 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme di legge.